



## Il ruolo di ANAC nella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici



**Stefano Fuligni e Alessandro Obino**  
Ufficio Servizi IT per Contratti Pubblici  
[Ufficio.USCP@anticorruzione.it](mailto:Ufficio.USCP@anticorruzione.it)

Roma, 2 febbraio 2023



## Sommario


LA DIGITALIZZAZIONE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI O.E. ATTRAVERSO IL FVOE



## Il Codice dei contratti pubblici - un po' di storia






## La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nella bozza del nuovo Codice

- Una intera parte del codice dedicata alla digitalizzazione (18 articoli)
- Principi e diritti digitali (art.19 e 20)
  - Cittadinanza digitale, neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dati personali e sicurezza informatica
  - Unicità del luogo di pubblicazione e di invio delle informazioni
- Ciclo di vita **digitale** dei contratti pubblici (art.21)
- **Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** (e-procurement) (art.22)
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art.23)
- Fascicolo **virtuale** dell'operatore economico (art.24)
- Piattaforme di approvvigionamento **digitale** (art.25)
- Regole tecniche (art.26)
- Pubblicità legale degli atti e trasparenza (art.27 e 28)
- Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti (art.30)
- Anagrafe degli O.E. partecipanti agli appalti (art.31)



# La centralità della BDNCP nell'ecosistema di eProcurement



## Il percorso di attuazione della digitalizzazione

- Sviluppo di servizi abilitanti l'ecosistema nazionale di eProcurement esposti attraverso la PDND per:
  - gestione digitale del ciclo di vita degli appalti
  - fascicolo virtuale dell'operatore economico
  - anagrafe degli operatori economici coinvolti
  - anagrafe unica delle stazioni appaltanti
  - pubblicità a livello nazionale e comunitario
  
- Sviluppo e integrazione delle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate da Agid

## I principali obiettivi della digitalizzazione

- Semplificazione e velocizzazione delle fasi del ciclo di vita dei contratti
- Qualità e tempestività dei dati raccolti
- Trasparenza e condivisione delle informazioni
- Attuazione del principio di unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione
- Prevenzione di fenomeni distorsivi del mercato



## BDNCP: i principi ispiratori

Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 introduce l'art. 62 bis del CAD istituendo la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e** inserendola tra le **banche dati di interesse strategico nazionale** di cui all'art. 60 insieme a:

- anagrafe nazionale della popolazione residente (“neo eletta” insieme alla BDNCP);
- repertorio nazionale dei dati territoriali;
- casellario giudiziale;
- registro delle imprese;
- gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo

per

- ✓ favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi
- ✓ assicurare l'efficacia, **la trasparenza** e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture
- ✓ garantire il rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione
- ✓ **prevenire fenomeni di corruzione**



## BDNCP: la storia

2008

- Progettata e realizzata completamente “in casa” dalla soppressa AVCP

2010

- Eletta a banca dati di interesse nazionale

2011

- Il CIG diventa strumento per la tracciabilità dei flussi finanziari

2013

- Primo supporto alla verifica dei requisiti in gara

2018

- Premiata dalla Commissione UE come miglior contract registry europeo

2019

- Evoluta secondo il paradigma dei big data

2020

- La BDNCP diventa Open

2021

- Nasce l'idea del fascicolo virtuale dell'operatore economico



## BDNCP: i numeri



>61M di contratti x oltre 3.000 miliardi € dal 2007



39k stazioni  
appaltanti



150k centri di costo

>250k imprese



>450k utenti



## Il codice identificativo gara: CIG

Codice univoco di 10 caratteri assegnato a ciascun lotto di gara

Assegnato dal 2007 da ANAC dal 2007 a ogni tipologia di contratto pubblico di lavori, servizi e forniture

- all'inizio (prima della gara, lettera di invito, richiesta di offerta)
- indipendentemente dal valore
- centrale per l'auto-finanziamento di ANAC
  - gli operatori economici non possono partecipare agli appalti di importo  $\geq 150\text{k€}$  senza cig

Diventa strumento di tracciabilità nella norma antimafia dal 2011  
obbligatorio indicare il CIG su ogni singola fattura relativa a contratti pubblici e anche ai pagamenti tra privati coinvolti



## BDNCP: quali dati sui contratti?





## Il ruolo della BDNCP nel PNRR

La BDNCP ha un ruolo fondamentale nell'efficientamento del sistema nazionale degli appalti nell'ambito della missione M1C1

- Monitoraggio del rispetto delle condizionalità
- Qualificazione delle stazioni appaltanti
  - Ridurre il numero di soggetti abilitati all'acquisto
    - anche mediante accorpamento della domanda
  - Rafforzare e qualificare le organizzazioni
  - Qualità, efficienza, professionalizzazione
- Semplificazioni in materia di contratti pubblici
  - Digitalizzazione
  - Fascicolo virtuale dell'operatore economico



## La verifica dei requisiti

1/2

- La partecipazione agli appalti è interamente basata su un processo autodichiarativo
- L'operatore economico, in fase di partecipazione, autodichiara il possesso dei requisiti di carattere
  - generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
  - tecnico-professionale ed economico finanziario (artt. 83 e seguenti)
- Questa modalità è oggi standard UE grazie al **Documento di Gara Unico Europeo**
  - **Electronic** Single Procurement Document (ESPD)
  - composto di una parte fissa e di una parte personalizzabile a cura della stazione appaltante
  - la stazione appaltante genera uno scheletro di DGUE (espd-request)
  - l'operatore economico lo compila e genera un'istanza di partecipazione (espd response)
- Inoltre il servizio **eCertis** «traduce» i requisiti, la relativa documentazione a comprova e l'ente preposto al rilascio di questa in ciascun Paese membro semplificando
  - la partecipazione degli operatori economici in Paesi diversi da quello in cui sono stabiliti
  - la verifica delle stazioni appaltanti che ricevono offerte da operatori stranieri



## La verifica dei requisiti

2/2

### Requisiti di carattere generale

- riguardano l'idoneità morale e la correttezza dell'azione dell'impresa e dei suoi vertici
- sono validi per tutte le tipologie di appalto
- il mancato possesso comporta l'esclusione dell'offerta
- devono essere posseduti da tutti i componenti del concorrente
- devono essere mantenuti nel corso dell'esecuzione del contratto
- la certificazione utile alla prova del requisito è tipicamente rilasciata dalla pubblica amministrazione

### Requisiti di carattere speciale

- definiti dalla stazione appaltante in relazione al tipo di prestazione richiesta dal bando
- tipicamente diversificati per i membri del concorrente
- negli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000 sono assorbiti dall'attestato di qualificazione

La stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario prima dell'aggiudicazione e in corso d'esecuzione ma può verificare i requisiti di qualunque partecipante ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000



# Il fascicolo virtuale dell'operatore economico

## Art. 24

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare cui l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo 94 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. ...omissis... L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



## Il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico

- strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico che sono utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici
- primo step di un processo di innovazione digitale che riguarda l'intera procedura di gara e che discende dalle Direttive EU e dal PNRR





## FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Altri obiettivi

- Standardizzazione delle modalità di partecipazione
- Standardizzazione del procedimento di comprova dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti
- Standardizzazione di
  - formato
  - contenuto
  - modalità di utilizzo della documentazione a comprova
- Circolazione di sola documentazione in formato digitale di provenienza certa